

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3155 del 03/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1000 del 15/04/2015, Prot. Prov.le 36396/2015 intestata a CANTIERE DEL PARDO S.P.A. per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3278 del 03/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1000 del 15/04/2015, Prot. Prov.le 36396/2015 intestata a CANTIERE DEL PARDO S.P.A. per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via F.Ili Lumiere n. 34.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1000 del 15/04/2015, Prot. Prov.le 36396/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTIERE DEL PARDO S.P.A. con sede legale in Forlì, Via F.Ili Lumiere n. 34 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive, compresa l'attività di impiantistica sulle imbarcazioni stesse, sito nel Comune di Forlì, Via F.Ili Lumiere n. 34.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 33053 del 21/04/2015;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata con:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1795 del 21/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/04/2020;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3624 del 19/07/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/07/2021;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3757 del 22/07/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/07/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria e ALLEGATO B bis, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 17/11/2023, acquisita al Prot. Com.le 147626 e da Arpae al PG/2023/197703, da CANTIERE DEL PARDO S.P.A., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 160825 del 15/12/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/215145, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 04/01/2024 ed in data 10/01/2024 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 1483-4402 e da Arpae ai PG/2024/1425 e 5976;

Tenuto conto che in data 20/02/2024 la ditta ha trasmesso richiesta di modifica anche relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, acquisita al Prot. Com.le 21955 e da Arpae al PG/2024/33950, e che pertanto i termini procedurali si intendono riavviati da tale data;

Visto che in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 2880 del 09/01/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/3292, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente del Comune di Forlì, ove è specificato quanto segue: *"Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto inerente la variazione dei quantitativi di materie prime, la modifica delle emissioni E11 "Trattamento bulbi, carene, timoni (applicazione prodotto protettivo)" e E18 "Macchine falegnameria e incollaggio", la dismissione della emissione E4 "Stampaggio vetroresina" e l'inserimento della nuova emissione E21 "Lavaggio attrezzature"; Vista la relazione di verifica livelli sonori post operam datata 21/12/23 a firma del TCA (...) a seguito della realizzazione del nuovo capannone industriale all'interno dello stabilimento "Cantiere del Pardo"; Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale (...) datata 28/12/2023 da cui si evince che le modifiche previste in istanza (cambio destinazione d'uso impianti di cui alle emissioni E11 ed E18 e nuova emissione E21) non comportano variazioni degli impianti meccanici di aspirazione e non modificano i livelli sonori verificati post operam pertanto l'attività svolta in via F.lli Lumiere, 34 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; Si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59";*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 04/04/2024, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 70701 del 03/06/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/100986 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, nel quale è riportato quanto segue: *"(...) Considerato che l'istanza presentata riguarda la dismissione dell'attività di falegnameria e conversione del relativo reparto in allestimento scafi, si chiede l'aumento della portata di scarico da 1500 mc/anno a 2000 mc/anno. Precisato che non si terrà conto della planimetria presentata in allegato alla istanza P.G. 147626 del 17.11.2023, e relative integrazioni, anche in considerazione del fatto che non sono dichiarate modifiche impiantistiche agli scarichi autorizzati. Visto il parere HERA acquisito al P.G. 68059 del 28.05.2024; Ritenuto pertanto di procedere al recepimento di quanto richiesto; (...) E' ammesso l'aumento della portata di scarico da 1500 mc/anno a 2000 mc/anno. Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto contenuto nell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, Det. n. 1000 del 15.04.2015 e s.m.i. (...)".*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 1000 del 15/04/2015, Prot. Prov.le 36396/2015 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTIERE DEL PARDO S.P.A. con sede legale in Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive, compresa l'attività di impiantistica sulle imbarcazioni stesse, sito nel Comune di Forlì, Via F.lli Lumiere n. 34."* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 33053 del 21/04/2015 e successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **l'ALLEGATO B bis viene così modificato:**

“Potenzialità dell’insediamento: 2000 mc/anno - 0,5 l/sec”.

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 1000 del 15/04/2015, Prot. Prov.le 36396/2015** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CANTIERE DEL PARDO S.P.A. con sede legale in Forlì, Via F.Ili Lumiere n. 34 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive, compresa l'attività di impiantistica sulle imbarcazioni stesse, sito nel Comune di Forlì, Via F.Ili Lumiere n. 34.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 33053 del 21/04/2015, così come successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'ALLEGATO B bis viene così modificato:**
“Potenzialità dell’insediamento: 2000 mc/anno - 0,5 l/sec”.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì – Cesena n. 1000 del 15/04/2015, Prot. Prov.le 36396/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge

n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1000 del 15/04/2015, Prot. Prov.le 36396/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1000 del 15/04/2015 prot. n. 36396, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/04/2015 prot. 33053, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- n. DET-AMB-2020-1795 del 21/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/04/2020 prot. 32767;
- n. DET-AMB-2021-3624 del 19/07/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/07/2021 prot. n. 78409;
- n. DET-AMB-2022-3757 del 22/07/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/07/2022 prot. n. 86202.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda quanto di seguito indicato:

- eliminazione dell'attività di verniciatura collegata alla emissione E11 "trattamento bulbi, carene, timoni", sostituita dalla attività di stampaggio vetroresina; l'impianto di aspirazione e filtrazione, invariato rispetto alla precedente autorizzazione, sarà quindi utilizzato per l'attività di stampaggio vetroresina e di conseguenza l'emissione E11, invariata nei parametri autorizzati, sarà rinominata "stampaggio vetroresina";
- dismissione dell'attività di falegnameria collegata alla emissione E18 "macchine falegnameria e incollaggio", nel reparto sarà svolta l'attività di allestimento scafi: l'impianto di aspirazione sarà modificato per adattarsi alle nuove attività, sarà mantenuto il gruppo di aspirazione e filtrazione utilizzato in precedenza, in quanto ritenuto idoneo. Saranno altresì mantenute in funzione alcune macchine di lavorazione del legno per eventuali rifiniture, ritocchi, ecc. (squadratrici, troncatrici, banchi aspiranti), dotate di aspirazione e convogliamento al camino di emissione E18, rinominato "aspirazione allestimento";
- nuova emissione E21 derivante dal lavaggio delle attrezzature;
- eliminazione della emissione E4;
- variazione dei consumi di materie prime e ausiliarie, in particolare aumento dei consumi delle materie prime per incollaggio, stampaggio vetroresina, pulizia attrezzature e saldatura.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/199526 del 23/11/2023, aggiornata in data 17/01/2024 PG/2024/9076, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/199532 del 23/11/2023, aggiornata in data 17/01/2024 PG/2024/9081, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353, in relazione alle materie prime utilizzate per lo stampaggio della vetroresina e quindi alla possibile presenza in emissione di sostanze odorogene.

Con nota prot. n. PG/2024/42369 del 04/03/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate:

"... omissis ..."

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E11 - stampaggio vetroresina (modificata)

Attualmente autorizzata come "trattamento bulbi, carene, timoni" per operazioni di verniciatura verrà asservita alla sola attività di stampaggio vetroresina.

Trattasi di emissione analoga alla emissione E9 già autorizzata e attualmente già dotata di filtro sintetico, che non verrà modificato.

La ditta dichiara un contenuto di Stirene in resine e gelcoat inferiore al 35%, come previsto dal CRIAER (punto 4.5.79 - "Impregnazione manuale nella lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliesteri rinforzata (vetroresina)").

In base ai criteri CRIAER e alla DGR 2236/09 e smi all'allegato 4.3 ("Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg") si valuta:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E11</i>	<i>stampaggio vetroresina</i>
<i>Portata massima</i>	<i>60000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>Sezione</i>	<i>1.44 m²</i>
<i>Durata</i>	<i>8 ore/g</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro sintetico</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Sostanze organiche volatili (COT)</i>	<i>100 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime della nuova attività asservita all'emissione E11;*
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E11;*
- utilizzo di gelcoat/resina/catalizzatore con contenuto in stirene < 35%.*

E18 - aspirazione allestimento (modificata)

Nel reparto asservito dall'impianto di aspirazione non verranno più eseguite operazioni di falegnameria ed incollaggio ma di assemblaggio, analoghe a quelle svolte nei reparti di cui alle aspirazioni E16 ed E19.

Il gruppo esterno di filtrazione e ventilazione verrà mantenuto inalterato in quanto il filtro a maniche attualmente esistente e la portata non verranno modificati.

In allestimento scafi saranno ancora presenti macchine fisse di lavorazione legno, anche se in numero inferiore e limitate ad operazioni di adattamento di mobili e componenti di fornitura esterna. Per queste macchine si prevede l'aspirazione solo su quelle operative.

In aggiunta sono previste captazioni e aspirazioni di polveri prodotte a bordo degli scafi in allestimento da operazioni eseguite con attrezzature portatili. L'adozione di condotte flessibili aspiranti permette di servire localmente tutte le postazioni a bordo.

L'attività di lavorazione del legno è compresa al punto 4.3.1 del CRIAER "Lavorazioni Meccaniche in genere: Tranciatura, Taglio, Spianatura, ecc." ed al punto 2) del paragrafo 4.5 All. 4 della DGR 2236/2009 e smi, che prevedono il valore limite per le polveri di 10 mg/Nmc, con l'obbligo di effettuare il monitoraggio annuale.

Per quanto riguarda l'attività di ritocchi e rifiniture in cui vengono impiegate colle ed adesivi, questa rientra al punto 4.3.20 del CRIAER "Applicazione ed essiccazione colle e adesivi" che prevede il limite per le Sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc, Formaldeide 20 mg/Nmc, Ammoniaca e sali di ammonio in forma gassosa espressi come NH_3 pari a 15 mg/Nmc. I prodotti sigillanti sono costituiti principalmente da siliconi in dosatore da tubo e, dalle schede di sicurezza allegate, non contengono composti quali Ammoniaca e Sali di Ammonio (NH_3) e Formaldeide. Pertanto si ritiene di eliminare dalle prescrizioni il controllo sul parametro Ammoniaca e Sali di Ammonio (NH_3) e Formaldeide.

In relazione all'applicazione di resina poliestere, si fa riferimento al CRIAER punto 4.5.77 "Applicazione manuale di resina parzialmente solidificata (gel-coat) nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate (vetroresine)" che prevede limiti per quanto riguarda il materiale particellare (10 mg/Nmc) e Sostanze Organiche Volatili (100 mg/Nmc), oltre all'utilizzo di resina con contenuto di stirene inferiore al 35%. Dalla documentazione inviata risulta un consumo complessivo di resine e gelcoat pari a 18000 kg/anno pari a circa 82 kg/gg ed un consumo di siliconi e adesivi pari a 9500 kg/anno pari a circa 43 kg/gg.

Pertanto si propone di:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E18	aspirazione allestimento
Portata massima	35000 Nmc/h
Altezza	10 m
Sezione	0.78 m
Durata	8 h/g
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (COT)	50 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime della nuova attività asservita all'emissione E18;

- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E18 per i parametri Polveri Totali e COT;
- utilizzo di gelcoat/resina/catalizzatore con contenuto in stirene < 35%.

E21 - lavaggio attrezzature (nuova)

Trattasi di una vaschetta chiusa con sportello anteriore di accesso per il lavaggio con acetone delle attrezzature utilizzate per spalmatura resina.

All'apertura dello sportello si attiva un getto di aria compressa sul condotto di scarico che induce un aspirazione dei fumi verso il punto di emissione E21.

L'aspirazione è attiva saltuariamente, per qualche minuto, all'atto dell'apertura dello sportello.

I criteri CRIAER al punto 4.5.91 - lavaggio di apparecchiature con solventi prevedono un limite per le Sostanze Organiche Volatili pari a 200 mg/Nmc.

La DGR 2236/09 e smi all'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg", non prevede valori limite ma la tenuta di un registro.

Vista la saltuarietà e ridotta portata dell'emissione, la stessa dovrà rispettare il limite di emissione prescritto senza l'obbligo di eseguire l'autocontrollo annuale. Dovranno essere annotati, con frequenza mensile, i consumi di solvente utilizzati.

Trattandosi di nuova emissione, la stessa dovrà essere messa in esercizio e a regime con l'effettuazione dei relativi controlli.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E21	<i>lavaggio attrezzature</i>
Portata massima	500 Nmc/h
Altezza	4 m
Sezione	0.01 m
Durata	saltuaria - 2 h/g
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze organiche volatili	200 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto nuovo asservito all'emissione E21, da effettuarsi durante le operazioni di lavaggio e quindi con impianto di aspirazione in funzione;
- dotarsi di apposito registro mensile per i consumi di solventi per il lavaggio.

Emissioni eliminate

Viene eliminata l'emissione E4 (stampaggio vetroresina).

Emissioni inalterate

- E1 - aspirazione montaggi e incollaggio;
- E3 - reparto prototipi;
- E9 - stampaggio vetroresina;
- E10 - aspirazione macchine;
- E16 - aspirazione allestimento;
- E17 - lavaggio attrezzature;
- E19 - aspirazione allestimento;

E20 - lavaggio attrezzature.

Impianti termici civili

Sono presenti 6 caldaie alimentate a metano per riscaldamento ambiente per una potenza termica complessiva pari a 2,5496 MW, pertanto, non superando complessivamente i 3 MW di potenza termica nominale, ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è disciplinata dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

...omissis...

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate".

Con nota prot. n. prot. n. 60992 del 05/03/2024, acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/43111 del 05/03/2024, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

"In relazione all'istanza relativa alla ditta in oggetto, valutata la documentazione pervenuta in data 20/11/2023 ns. prot. 2023/0304768/A e successive integrazioni del 05/01/2024 ns. prot. 0001853/2024 e 12/01/2024 ns prot. 0006769/2024,

premesso quanto dichiarato al punto 1 del "CdP Integrazioni AUA bis" inviato al Comune: "I manufatti in vetroresina saranno prodotti principalmente con la tecnica dello stampo aperto, collocando gli stampi di dimensioni maggiori a fronte della parete aspirante/filtrante di cui è dotato il reparto (Emissione E11)";

tenuto conto che "i consumi di siliconi e adesivi, gelcoat, resina, catalizzatore, acetone e filo ed elettrodi di saldatura sono incrementati rispetto a quanto comunicato nella precedente istanza, mentre quelli di prodotti vernicianti sono diminuiti";

tenuto conto che gli impianti di abbattimento come da dichiarazione della ditta "non hanno subito modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato",

considerata la vicinanza di recettori residenziali a circa 80 metri dal lato dello stabilimento sul quale sono posizionate le emissioni E11 e E21;

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, in accordo con le valutazioni effettuate in merito al procedimento in oggetto da Arpae ST, si esprime parere favorevole con riserva, a seguito di eventuali future segnalazioni di problematiche igienico sanitarie da parte dei recettori residenziali presenti nelle vicinanze, di proposta di adozione da parte dell'Autorità Sanitaria Comunale, delle azioni e dei provvedimenti di specifica competenza atti a tutelare la salute pubblica.

Si ricorda che i sistemi di aspirazione sono utilizzati per massimizzare la velocità di cattura degli inquinanti nell'ambiente di lavoro.

È buona norma che la riimmisione di aria di riequilibrio della pressione interna ai locali (per evitare la riduzione di efficienza delle aspirazioni in condizioni sottovuoto) sia tale da evitare la fuoriuscita degli inquinanti prodotti nelle lavorazioni da portoni o altre aperture, onde evitare la dispersione non controllata di dette sostanze verso i ricettori presenti nell'intorno dell'azienda".

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra citata, evidenzia quanto di seguito indicato:

1. relativamente alla emissione emissione E8 "saldatura":

- tale emissione era precedentemente autorizzata con i valori limite per gli inquinanti previsti al punto 4.13.20 "SALDATURA" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con

Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999;

- l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi annuali, previsti dal citato punto 4.13.20, era sostituito dalla tenuta di un registro su cui annotare mensilmente i consumi di materiali di apporto per saldatura, in applicazione di quanto previsto al punto 5. "SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE" del Parere espresso dal C.R.I.A.E.R. nella seduta del 27 Febbraio 1995;
- il citato parere CRIAER del 27 Febbraio 1995 si applica per consumi di elettrodi e filo per saldatura inferiori a 40 kg/mese;
- con la modifica sostanziale in oggetto il consumo di tali materiali di apporto passerà da 110 kg/anno a 560 kg/anno, da cui un consumo mensile superiore a 40 kg/mese.

Evidenziato, pertanto, che non trova più applicazione il parere C.R.I.A.E.R. del 27 Febbraio 1995, si rende necessario ripristinare l'obbligo di effettuare il monitoraggio periodico annuale previsto al punto 4.13.20 "SALDATURA" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. Tenuto conto, infine, che per l'emissione E8 non sono mai stati effettuati monitoraggi di verifica del rispetto dei limiti prescritti, si ritiene di fissare in 90 giorni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione il termine entro cui effettuare il monitoraggio;

2. relativamente alle operazioni di verniciatura:

- nella precedente autorizzazione le operazioni di verniciatura erano svolte in prossimità della parete aspirante di cui alla emissione E11, con obbligo di monitoraggio annuale per verificare il rispetto dei valori limite prescritti;
- con le modifiche in progetto tale parete aspirante sarà utilizzata per lo stampaggio della vetroresina;
- la ditta ha precisato che le residue operazioni di verniciatura, sotto forma di piccoli ritocchi a pennello e a spruzzo (bombolette), saranno svolte nei vari reparti di allestimento, quindi in presenza di aspirazione (manichette aspiranti);
- per le emissioni derivanti dall'allestimento sono prescritti valori limite per gli inquinanti "polveri totali" e "Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)" che si ritengono adeguati anche con riferimento alle operazioni di verniciatura, tenuto conto altresì della consistente riduzione dei consumi di materie prime per tali attività (da 1.100 kg/anno a 600 kg/anno, per un consumo giornaliero pari a 2,7 kg/giorno).

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere favorevole della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1000 del 15/04/2015 prot. n. 36396, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/04/2015 prot. 33053, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- n. DET-AMB-2020-1795 del 21/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/04/2020 prot. 32767;
- n. DET-AMB-2021-3624 del 19/07/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 21/07/2021 prot. n. 78409;
- n. DET-AMB-2022-3757 del 22/07/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/07/2022 prot. n. 86202;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 17/11/2023 P.G.N. 147626, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE IT1 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (746,8 kW, a metano)

EMISSIONE IT2 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (746,8 kW, a metano)

EMISSIONE IT3 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICIO E SANITARIA (34 kW, a metano)

EMISSIONE IT4 – GENERATORE ARIA CALDA (209 kW a metano)

EMISSIONE IT5 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (358 kW, a metano)

EMISSIONE IT6 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (455 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla produzione imbarcazioni da diporto **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – ASPIRAZIONE MONTAGGI E INCOLLAGGIO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – REPARTO PROTOTIPI (polveri legno)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E8 – SALDATURA

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – STAMPAGGIO VETRORESINA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – ASPIRAZIONE MACCHINE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E11 – STAMPAGGIO VETRORESINA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico

Portata massima	60.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m

Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E16 – ASPIRAZIONE ALLESTIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche e pressostato differenziale

Portata massima	7.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E17 – LAVAGGIO ATTREZZATURE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (esprese come Carbonio organico totale)	200	mg/Nmc
---	-----	--------

EMISSIONI N. E18 – ASPIRAZIONE ALLESTIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E19 – ASPIRAZIONE ALLESTIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	22.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m

Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E20 – LAVAGGIO ATTREZZATURE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE N. E21 – LAVAGGIO ATTREZZATURE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

2. In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
3. Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della **emissione esistente E8**, al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di

Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E11, E18 e E21**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E11, E18 e E21** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E11, E18 e E21** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E3, E8, E9, E10, E11, E16, E18 ed E19** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. La Ditta dovrà provvedere alla tenuta del **registro** di cui al successivo punto 14. sul quale annotare mensilmente i consumi di gelcoat, resine poliestere e relativi catalizzatori, validati dalle

relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo di tali materiali. Tali consumi non devono essere superiori a **18.000 kg/anno**.

11. Il gelcoat e le resine poliestere, pronte all'uso, dovranno avere un contenuto di **stirene non superiore al 35% in massa**.
12. La Ditta dovrà provvedere alla tenuta del **registro** di cui al successivo punto 14, sul quale annotare mensilmente il consumo di acetone utilizzato per la pulizia delle attrezzature, validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo di tale materiale. Tali consumi non devono essere superiori a **4.400 kg/anno**.
13. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
14. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a) dovranno essere annotati, con frequenza almeno mensile, il consumo di gelcoat, resine e relativi catalizzatori, validato dalle fatture di acquisto, e il numero di giorni di utilizzo di tali materie, come richiesto al precedente punto 10.;
 - b) dovranno essere annotati, con frequenza almeno mensile, il consumo di acetone utilizzato per la pulizia delle attrezzature, validati dalle relative fatture di acquisto, e il numero di giorni di utilizzo di tale materia, come richiesto al precedente punto 12.
15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 13. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio

entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

16. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

17. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E3, E9, E10, E11, E16, E18 e E19** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

18. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

19. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
----------------------	---

	oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
20. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*);

	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

21. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata

nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.